



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**Tribunale di Trapani**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
**di TRAPANI**

Visto l'art.6 del D.L. 132 del 12/09/2014, come modificato dalla legge di conversione 162/2014, in base al quale è possibile ricorrere alla Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Considerato che tale nuova procedura coinvolge anche gli uffici di Procura a cui va trasmesso l'accordo raggiunto per il rilascio di nulla osta o di specifica autorizzazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;

Visto che, con riferimento agli adempimenti di spettanza della Procura, la norma prevede un termine solo con riferimento al diniego di autorizzazione che va inviato al Tribunale entro 5 giorni;

Ritenuto di potere ottimizzare la procedura disciplinando i flussi di lavoro che si attivano a seguito della ricezione dell'accordo di convenzione con la previsione di termini che rappresentano un impegno di efficienza nell'interesse dell'utenza;

**CONVENGONO**

di istituzionalizzare l'utilizzo del sistema di notifiche telematiche (SNT) per comunicare ai difensori delle parti il nulla osta e l'autorizzazione rilasciati dal P.M. o per informarli tempestivamente dell' invio al competente Tribunale del diniego di autorizzazione se la convenzione è valutata non conforme all'interesse di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

La sezione affari civili di questa Procura provvederà a notificare il provvedimento assunto dal PM agli avvocati che hanno prestato la loro assistenza per la convenzione di negoziazione all'indirizzo di posta certificata entro il termine di tre giorni lavorativi dal deposito del suddetto provvedimento.

Ricevuta tale notifica l'avvocato potrà richiedere, presso la medesima sezione affari civili, le copie d'interesse.

In caso di mancato rispetto da parte degli avvocati del termine di 10 giorni, previsto dal comma 2 del citato articolo 6 per l'invio dell'accordo sottoposto ad autorizzazione, questa procura si impegna ad effettuare, per quanto di competenza, apposita segnalazione all' Ordine degli avvocati.

L'Ordine degli avvocati divulgherà nei modi ritenuti opportuni il contenuto della presente convenzione tra gli iscritti.

**PER LA PROCURA DELLA REPUBBLICA**

Il Dirigente Amministrativo  
dott.ssa Maria Grazia Accordinò

**PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

Il Presidente  
Avv. Umberto Coppola

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Marcello Viola